

DICHIARAZIONE IMU – termini e modalità di presentazione

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l'altro, disposto l'abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020

Il 28 luglio 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 025, ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

L'articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono essere **dichiarate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** a quello nel quale **si sono verificate. Le variazioni** intervenute nel corso del 2020 dovranno essere **dichiarate entro il termine del 30 giugno dell'anno prossimo.**

Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, **nelle more dell'entrata in vigore del decreto**, i contribuenti continuano ad utilizzare il **modello di dichiarazione IMU ordinario.**

La dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi**, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. **Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI.**

Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli **Enti non commerciali** individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che **la dichiarazione** deve essere **presentata ogni anno** e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta.

Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al **30 giugno dell'anno successivo.**

Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, **nelle more dell'entrata in vigore del decreto**, i contribuenti continuano ad utilizzare il **modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.**